

FIAS Federazione svizzera degli impiegati
delle assicurazioni sociali

SVS Schweizerischer Verband
der Sozialversicherungs-Fachleute

FEAS Fédération suisse des employés
en assurances sociales

Statuti

Statuti del 01 luglio 2014

Sostituiscono gli statuti in vigore dal 5 giugno 2010, nonché il regolamento interno del 7 giugno 2008 (rivisto il 5.6.2010)

Gli Statuti sono anche in lingua francese e tedesca

Indice	pagina
I. Denominazione e sede	3
Art. 1 Denominazione, forma giuridica e sede	3
Art. 2 Foro competente	3
II. Scopo	3
Art. 3 Scopo, finalità e compiti	3
III. Membri	4
Art. 4 Categorie dei membri	4
Art. 5 Condizioni per l'affiliazione	4
Art. 6 Diritti e doveri	4
Art. 7 Ottenimento e perdita dell'affiliazione	5
IV. Organi e istituzioni	5
Art. 8 Organi	5
Art. 9 Assemblea dei delegati	5
Art. 10 Assemblea straordinaria dei delegati	6
Art. 11 Direzione delle assemblee dei delegati	7
Art. 12 Procedura decisionale delle assemblee dei delegati	7
Art. 13 Verbale delle assemblee dei delegati	7
Art. 14 Comitato centrale	7
Art. 15 Competenze del comitato centrale	8
Art. 16 Convocazione, procedura decisionale, organizzazione delle sedute del comitato centrale	8
Art. 17 Segretariato dell'associazione centrale	9
Art. 18 Commissione degli esami	9
Art. 19 Compiti della commissione degli esami	9
Art. 20 Ufficio degli esami	10
Art. 21 Organo di revisione	10
V. Finanze	10
Art. 22 Entrate	10
Art. 23 Contributi dei membri	11
Art. 24 Accantonamenti	11
Art. 25 Regolamentazione delle firme	11
Art. 26 Esercizio commercial	11
VI. Scioglimento, fusione e liquidazione	11
Art. 27 Scioglimento	11
Art. 28 Utilizzo del patrimonio dell'associazione	12
VII. Disposizioni finali	12
Art. 29 Entrata in vigore	12

I termini concernenti le persone si riferiscono a persone di entrambi i sessi

I. Denominazione e sede

Art. 1 Denominazione, forma giuridica e sede

- 1 Un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita con la denominazione " Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali, FIAS" (francese: Fédération suisse des employés en assurances sociales, FEAS; tedesco: Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute, SVS); qui di seguito essa è denominata "associazione centrale".
- 2 L'associazione centrale è un'organizzazione di pubblica utilità, neutrale in materia politica.
- 3 L'associazione centrale ha la sua sede presso il Segretariato della stessa.

Art. 2 Foro competente

Il foro competente si trova presso la sede dell'associazione centrale.

II. Scopo

Art. 3 Scopo, finalità e compiti

- 1 L'associazione centrale
 - a. sostiene la formazione e il perfezionamento professionale nel settore dell'assicurazione sociale,
 - b. ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale, espleta una funzione pubblica nell'ambito della formazione professionale superiore,
 - c. organizza gli esami federali,
 - d. ricopre il ruolo di interlocutore e promuove la formazione di reti e lo scambio di informazioni nel settore dell'assicurazione sociale.
- 2 I compiti dell'associazione sono:
 - a. registrare le necessità di formazione e perfezionamento professionale delle assicurazioni sociali e offrire le corrispondenti opportunità di formazione e perfezionamento professionale,
 - b. stabilire degli standard uniformi a livello nazionale per la formazione e il perfezionamento professionale nel settore dell'assicurazione sociale e garantirne la qualità,
 - c. coinvolgere gli attori del settore dell'assicurazione sociale nelle questioni concernenti la formazione e il perfezionamento professionale,
 - d. garantire l'organizzazione e la gestione di una rete di esperti e professionisti dell'assicurazione sociale,

- e. promuovere la comunicazione e la collaborazione fra le associazioni regionali e cantonali affiliate,
- f. guidare l'associazione centrale e i suoi membri, al fine di avere una strategia comune,
- g. dare un posizionamento all'associazione centrale presso le organizzazioni nazionali e rappresentare gli interessi delle associazioni regionali e cantonali nei confronti di terzi.

III. Membri

Art. 4 Categorie dei membri

L'associazione centrale differenzia due categorie di membri, vale a dire le associazioni regionali e quelle cantonali. Sono possibili delle sovrapposizioni territoriali.

Art. 5 Condizioni per l'affiliazione

- 1 Un'associazione regionale o cantonale può diventare membro dell'associazione centrale se i suoi statuti e le sue attività sono compatibili con lo scopo e le finalità dell'associazione centrale.
- 2 Con l'affiliazione all'associazione centrale, il membro riconosce gli statuti dell'associazione centrale. Egli si impegna a rispettarli e accetta di conformarsi alle decisioni dell'associazione centrale aventi carattere vincolante.
- 3 Le associazioni regionali e cantonali notificano entro il 31 gennaio all'associazione centrale il numero dei loro membri in data 1° gennaio dell'anno in questione.

Art. 6 Diritti e doveri

- 1 I membri si impegnano attivamente affinché siano realizzate le finalità dell'associazione.

A tale scopo

- a. essi mettono a disposizione i mezzi finanziari di cui questa necessita e la necessaria competenza professionale,
 - b. accettano e sostengono l'associazione centrale come portavoce nazionale e ne rappresentano le relative strategie a livello regionale e cantonale.
- 2 L'associazione centrale tiene debitamente conto delle competenze e dell'ambito d'attività dei suoi membri.

Questi sono in particolare:

- a. l'effettuazione di tutte le attività regionali o cantonali derivanti per i membri dell'associazione centrale dagli statuti e dalle finalità di essa e che non sono regolati in modo vincolante a livello nazionale.
- b. i contatti con le istanze regionali o cantonali di competenza.

Art. 7 Ottenimento e perdita dell'affiliazione

- 1 La decisione in merito all'ammissione di nuovi membri nell'associazione centrale spetta all'assemblea delegati, previa raccomandazione del comitato centrale.
- 2 La domanda di affiliazione all'associazione centrale può essere inviata in qualsiasi momento per iscritto qualora il richiedente conti almeno 100 membri che versino contributi.
- 3 Sono prese in considerazione solo le candidature di associazioni regionali o cantonali che siano organizzate come società e i cui statuti siano conformi alla legge. Gli statuti devono essere allegati alla domanda di affiliazione da inviarsi all'associazione centrale.
- 4 Ogni membro può dichiarare il suo recesso dall'associazione per iscritto alla fine di un anno civile, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.
- 5 L'esclusione di un membro può essere decisa dall'assemblea dei delegati, data una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, in caso di mancato rispetto delle decisioni dell'associazione centrale, di grave violazione degli obblighi o di altre ragioni importanti.
- 6 I membri uscenti e quelli esclusi sono tenuti a versare il loro contributo di affiliazione per l'anno in corso. Essi non hanno alcun diritto per quanto concerne il patrimonio dell'associazione o l'utilizzo ulteriore delle prestazioni di servizio messe a disposizione dall'associazione centrale.

IV. Organi e istituzioni

Art. 8 Organi

L'associazione centrale è composta dai seguenti organi:

- a. l'assemblea dei delegati,
- b. il comitato centrale
- c. la commissione degli esami,
- d. l'organo di revisione.

Art. 9 Assemblea dei delegati

- 1 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione centrale. Essa approva la direzione strategica, determina i principi normativi della politica dell'associazione, sorveglia l'attività del comitato centrale e prende le decisioni vincolanti per i suoi membri.
- 2 L'assemblea dei delegati è composta dai delegati delle associazioni regionali e cantonali.
- 3 Le associazioni regionali e cantonali hanno diritto a un delegato per ogni 100 membri impegnati in esse. Ogni delegato dispone di un voto.

- 4 L'assemblea dei delegati ha in particolare i seguenti diritti e le seguenti competenze:
- a. approvazione e modifica degli statuti dell'associazione centrale,
 - b. approvazione dei principi direttivi,
 - c. approvazione dei regolamenti che ricadono nel suo ambito di competenza,
 - d. approvazione della strategia e della pianificazione finanziaria,
 - e. approvazione della pianificazione annuale e del bilancio annuale,
 - f. approvazione della politica di formazione per la formazione e il perfezionamento professionale,
 - g. consenso al rapporto annuale e approvazione del conto annuale dell'associazione centrale dopo aver preso conoscenza del rapporto dell'organo di revisione,
 - h. concessione del discarico al comitato centrale,
 - i. ammissione ed esclusione di membri,
 - j. determinazione dell'importo del contributo annuale dei membri all'associazione centrale,
 - k. elezione del presidente centrale, del vicepresidente e di al massimo altri sette membri del comitato centrale,
 - l. revoca del mandato del presidente centrale, del vicepresidente e dei membri del comitato centrale,
 - m. consenso al rapporto d'attività della commissione degli esami, presa d'atto del rapporto dell'organo di revisione e del bilancio della commissione degli esami,
 - n. elezione dell'organo di revisione,
 - o. proposte dei membri,
 - p. scioglimento o fusione dell'associazione centrale.
- 5 L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato centrale una volta l'anno, di norma nel primo semestre, per una seduta ordinaria.
- 6 Le proposte dei membri per un inserimento nell'ordine del giorno devono pervenire al comitato centrale per iscritto entro 6 settimane prima della riunione dell'assemblea dei delegati. Possono essere messe all'ordine del giorno solo proposte che ricadono nell'ambito di competenza dell'assemblea dei delegati.
- 7 La convocazione all'assemblea dei delegati deve essere inviata per iscritto ai membri affiliati al più tardi 4 settimane prima dell'effettuazione della stessa. Tale convocazione contiene l'ordine del giorno definitivo delle trattande.
- 8 Non possono essere prese decisioni su punti che non figurano nell'ordine del giorno delle trattande, a eccezione della decisione concernente l'iscrizione all'ordine del giorno delle trattande per la seguente assemblea dei delegati.

Art. 10 Assemblea straordinaria dei delegati

- 1 Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata dal comitato centrale o da almeno un quinto dei membri.
- 2 Il comitato centrale deve convocarla entro due mesi dalla data di consegna della proposta.
- 3 Un'assemblea straordinaria dei delegati deve essere convocata per iscritto con almeno 4 settimane d'anticipo, indicando le trattande e le proposte.

Art. 11 Direzione delle assemblee dei delegati

L'assemblea dei delegati viene diretta dal presidente centrale o dal vicepresidente.

Art. 12 Procedura decisionale delle assemblee dei delegati

- 1 Ogni assemblea dei delegati debitamente convocata può deliberare qualora almeno due terzi dei membri sia presente.
- 2 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti. Per le modifiche degli statuti è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.
- 3 In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente centrale o del vicepresidente.
- 4 Al primo turno, per poter deliberare è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti. A partire dal secondo turno, è necessaria la maggioranza relativa dei voti dei delegati. In caso di parità di voto si tira a sorte.
- 5 Le elezioni e le votazioni sono pubbliche. La metà dei delegati presenti può richiedere un'elezione o una votazione con voto segreto.

Art. 13 Verbale delle assemblee dei delegati

Il segretariato dell'associazione centrale redige un verbale decisionale. Tale verbale viene pubblicato in tedesco e in francese.

Art. 14 Comitato centrale

- 1 Il comitato centrale è l'organo di direzione strategica dell'associazione centrale. I membri del comitato centrale perseguono le finalità prefissate e non rappresentano interessi particolari.
- 2 Il comitato centrale è composto dal presidente centrale, dal vicepresidente e al massimo da altri 7 membri. Esso si costituisce autonomamente, a eccezione della presidenza e della vicepresidenza. I membri del comitato centrale devono essere membri delle associazioni regionali o di quelle cantonali.
- 3 Il comitato centrale viene eletto per un periodo di 3 anni. Una rielezione è possibile. Le supplenze sono escluse.
- 4 Per i membri del comitato centrale vengono stabiliti dei profili di competenza sulla base delle competenze professionali necessarie. I membri del comitato centrale comprendono e sanno leggere almeno due lingue ufficiali della Confederazione.
- 5 Il presidente della commissione degli esami prende parte alle sedute del comitato centrale con voto consultivo.

Art. 15 Competenze del comitato centrale

Il comitato centrale ha i seguenti diritti e le seguenti competenze:

- a. rappresentazione dell'associazione centrale verso l'esterno,
- b. preparazione ed effettuazione dell'assemblea dei delegati,
- c. elaborazione dei principi direttivi, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- d. elaborazione della strategia e della pianificazione finanziaria, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- e. redazione del programma annuale e del relativo budget annuale,
- f. redazione del rapporto annuale e del conto annuale, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- g. sorveglianza sull'applicazione delle decisioni degli organi,
- h. elaborazione dei necessari regolamenti,
- i. insediamento del segretariato dell'associazione centrale,
- j. insediamento, gestione e scioglimento delle commissioni del comitato centrale, incluse la scelta dei membri dello stesso e la formulazione del suo incarico,
- k. scelta dei membri della commissione nazionale degli esami e designazione del presidente,
- l. designazione dell'ufficio esami,
- m. approvazione del rapporto d'attività della commissione degli esami, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- n. approvazione del conto annuale e del budget della commissione degli esami, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- o. approvazione dei regolamenti degli esami, all'attenzione dell'autorità di sorveglianza,
- p. raccomandazione concernente la designazione delle località ove si dovranno svolgere gli esami, all'attenzione della commissione degli esami,
- q. approvazione delle indennità per la commissione degli esami e gli esperti,
- r. preparazione della scelta dell'organo di revisione, all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- s. cura di tutti gli affari che non sono espressamente attribuiti a un altro organo.

Art. 16 Convocazione, procedura decisionale e organizzazione delle sedute del comitato centrale

- 1 Le sedute del comitato centrale vengono convocate dal presidente centrale o dal vicepresidente almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la seduta, indicando tutte le trattande dell'ordine del giorno. Un terzo dei restanti membri del comitato centrale può richiedere la convocazione di una seduta da effettuarsi entro un termine di un mese.
- 2 Il comitato centrale si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari, tuttavia almeno quattro volte l'anno.
- 3 Ogni membro del comitato centrale dispone di un voto. Il comitato centrale può procedere a deliberazioni se almeno la metà dei suoi membri è presente.
- 4 Il comitato centrale prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente centrale o del vicepresidente. La procedura decisionale per iscritto è autorizzata qualora nessun membro del comitato centrale la contesti.
- 5 Sugli affari non iscritti come trattande all'ordine del giorno si può deliberare solo se tutti i membri del comitato centrale sono presenti e acconsentono in tal senso.

- 6 Il verbale delle decisioni viene redatto dal segretariato dell'associazione centrale.

Art. 17 Segretariato dell'associazione centrale

- 1 Il comitato centrale gestisce gli affari operativi con l'aiuto di un segretariato.
- 2 Il segretariato dell'associazione centrale è sottoposto al presidente centrale.
- 3 Il segretariato dell'associazione centrale ha i seguenti compiti e responsabilità:
- a. gestisce gli affari operativi,
 - b. redige i verbali decisionali delle sedute del comitato centrale,
 - c. applica le decisioni degli organi,
 - d. su mandato del presidente centrale, cura le relazioni con le associazioni cantonali e regionali, nonché con terzi.

Art. 18 Commissione degli esami

- 1 Il comitato centrale insedia per gli esami federali nel settore dell'assicurazione sociale una commissione degli esami per tutta la Svizzera.
- 2 I membri della commissione degli esami sono persone provenienti dalle associazioni regionali e cantonali. Il comitato centrale stabilisce dei profili di competenza sulla base delle competenze necessarie ai membri della commissione degli esami. I membri della commissione degli esami comprendono e sanno leggere almeno due lingue ufficiali della Confederazione.
- 3 La commissione degli esami è composta da un massimo di 9 membri; ogni regione linguistica è rappresentata in essa da almeno un membro. Essa viene eletta dal comitato centrale ogni volta per un periodo di 3 anni. Il comitato centrale designa il presidente.
- 4 La commissione degli esami si costituisce autonomamente. Essa può deliberare quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, decide il presidente della commissione degli esami.

Art. 19 Compiti della commissione degli esami

- 1 La commissione degli esami garantisce che le esigenze e le valutazioni delle prestazioni siano applicate in modo uniforme in tutto il Paese. Essa provvede allo sviluppo e al controllo della qualità, in particolare per il regolare aggiornamento del profilo di qualificazione corrispondentemente alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2 La commissione degli esami ha in particolare i seguenti compiti:
- a. promulga direttive concernenti i regolamenti degli esami e li aggiorna periodicamente,
 - b. stabilisce le tasse di esame,
 - c. stabilisce le date e le località degli esami,
 - d. determina il programma degli esami,
 - e. dà l'incarico di preparare le domande degli esami e procede all'effettuazione degli esami,
 - f. sceglie gli esperti, li istruisce in merito al loro compito e li impiega,
 - g. determina i gruppi professionali, li guida e formula il loro compito,

- h. decide in merito all'ammissione agli esami,
 - i. decide in merito all'esclusione dagli esami,
 - j. decide in merito all'attribuzione dell'attestato risp. del diploma federale,
 - k. tratta le proposte e i reclami,
 - l. decide in merito al riconoscimento e al come tener conto di altri titoli e prestazioni professionali,
 - m. si occupa della contabilità e della corrispondenza,
 - n. prepara per il comitato centrale le proposte per l'elezione dell'ufficio degli esami,
 - o. affida gli incarichi all'ufficio esami,
 - p. informa le scuole in merito a modifiche importanti,
 - q. redige il rapporto d'attività, all'attenzione del comitato centrale,
 - r. approva il conto annuale e il budget della commissione degli esami, all'attenzione del comitato centrale.
- 3 La commissione degli esami può delegare singoli incarichi all'ufficio degli esami.

Art. 20 Ufficio degli esami

- 1 La commissione degli esami gestisce gli affari con l'aiuto dell'ufficio degli esami
- 2 L'ufficio degli esami è sottoposto al presidente della commissione degli esami.
- 3 L'ufficio degli esami ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:
- a. gestisce gli affari operativi,
 - b. applica nella prassi le decisioni della commissione degli esami,
 - c. rappresenta la commissione degli esami verso l'esterno,
 - d. redige un verbale per ogni seduta della commissione degli esami.

Art. 21 Ufficio di revisione

- 1 L'assemblea dei delegati elegge un ufficio di revisione su proposta del comitato centrale.
- 2 L'ufficio di revisione viene letto ogni anno ed è nuovamente eleggibile.
- 3 Al termine di ogni esercizio commerciale controlla la contabilità, la chiusura dei conti e l'entità del patrimonio del comitato centrale e della commissione degli esami secondo le disposizioni di legge, e presenta all'assemblea dei delegati i relativi rapporti per iscritto.

V. Finanze

Art. 22 Entrate

- 1 Il comitato centrale dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a. contributi dei membri delle associazioni regionali e cantonali,
 - b. contributi di terzi, donazioni e legati,
 - c. proventi da proprie attività.

- 2 La commissione degli esami finanzia i suoi compiti e le sue attività tramite le tasse di esame ed eventuali contributi di terzi. Queste risorse finanziarie devono essere comprovate e utilizzate conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità di sorveglianza.

Art. 23 Contributi dei membri

Il contributo annuale dei membri delle associazioni regionali e cantonali all'associazione centrale viene stabilito dall'assemblea dei delegati.

Art. 24 Accantonamenti

Per eventuali impegni finanziari futuri, si devono costituire a tempo debito delle adeguate riserve.

Art. 25 Regolamentazione delle firme

- 1 Per l'associazione centrale è giuridicamente valida la firma congiunta del presidente centrale risp. del vicepresidente e di un altro membro del comitato centrale.
- 2 Per la commissione degli esami è giuridicamente valida la firma congiunta del presidente della commissione degli esami e di un altro membro della commissione oppure dell'ufficio degli esami.
- 3 Il segretariato dell'associazione centrale e l'ufficio degli esami firmano individualmente nel quadro della gestione operativa degli affari.

Art. 26 Esercizio commerciale

L'esercizio commerciale dell'associazione centrale e della commissione degli esami corrisponde all'anno civile.

VI. Scioglimento, fusione e liquidazione

Art. 27 Scioglimento

- 1 Sia lo scioglimento dell'associazione centrale, sia la fusione con altre associazioni risp. altre organizzazioni viene deciso dall'assemblea dei delegati. A tale scopo è necessaria una maggioranza dei tre quarti dei voti dei delegati presenti.
- 2 Se non si raggiunge questa maggioranza qualificata per deliberare uno scioglimento o una fusione, viene convocata una seconda assemblea dei delegati che si pronuncerà in merito allo scioglimento o alla fusione con maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti.
- 3 Nel caso di uno scioglimento, l'assemblea dei delegati determina le condizioni e le modalità di una consegna e di un'utilizzazione di archivio, patrimonio e materiale dell'associazione centrale a una collettività esistente o che si formerà in seguito avente finalità comparabili, garantendone la gestione provvisoria.

- 4 Il comitato centrale procederà alla liquidazione dell'associazione centrale, qualora l'assemblea dei delegati non preveda altrimenti.

Art. 28 Utilizzo del patrimonio dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione centrale, l'utile e il capitale vengono versati a una o più persone giuridiche con sede in Svizzera che godono dell'esenzione fiscale in quanto perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e le cui finalità risiedano nella formazione e nel perfezionamento professionale nel settore dell'assicurazione sociale.

VII. Disposizioni finali

Art. 29 Entrata in vigore

I qui presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati del 14.6.2014. Essi sostituiscono gli statuti in vigore dal 5 giugno 2010, nonché il regolamento interno del 7 giugno 2008 (rivisto il 5.6. 2010). Gli statuti entrano in vigore il 1.7.2014.

Olten, 14.6.2014

SVS-FEAS-FIAS
Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali

Manfred Manser
Presidente centrale

Beatrix Guillet
Vice presidentessa